



16 marzo 2006

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Manno, richiamato

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952;
  - l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994;
  - l'articolo 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- con risoluzione municipale n. 81 del 14 marzo 2006, stabilisce:

### Art. 1 - Principi

Le tasse di decisione sulle domande relative alla concessione dell'attinenza comunale sono stabilite sulla base delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

### Art. 2 - Importi

<sup>1</sup>A dipendenza del tipo di procedura sono prelevate le seguenti tasse per ogni singolo richiedente:

- |   |              |
|---|--------------|
| - pratica di naturalizzazione agevolata:            | fr. 250.00   |
| - pratica di naturalizzazione per confederati       | fr. 500.00   |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria senza esame | fr. 800.00   |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria con esame   | fr. 1'000.00 |

<sup>2</sup>La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali e federali.

<sup>3</sup>La restituzione della tassa è esclusa salvo nel caso di ritiro della domanda. In questo caso si dà luogo a una restituzione proporzionale a dipendenza dello stadio in cui si trova la procedura al momento del ritiro.

<sup>4</sup>I figli minorenni che vengono naturalizzati congiuntamente ai genitori sono esentati dal pagamento della tassa.

### Art. 3 - Pagamento

Le tasse sono riscosse anticipatamente e devono essere pagate entro i termini stabiliti. Resta riservata l'emissione di un importo supplementare nel caso previsto dall'art. 2 cpv. 2.

### Art. 4 - Entrata in vigore

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza precedente. Essa entra subito in vigore e si applica alle nuove procedure e a quelle pendenti per le quali non è ancora stata fissata la tassa.

### Art. 5 - Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 20 marzo al 4 aprile 2006.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
Giancarlo Bernasconi

Il Segretario  
Paolo Vezzoli